II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della convenzione europea per la protezione degli animali da macello

COM(87) 488 def.

(Presentata dalla Commissione il 26 ottobre 1987)

(88/C 15/04)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 74/577/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1974, relativa allo stordimento degli animali prima della macellazione (1), la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (2), modificata da ultimo dalla direttiva 86/587/CEE (3) e in particolare l'allegato I, capitolo I, punto 13 a), e direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (4), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (5), in particolare l'allegato I, capitolo V, punto 20;

considerando che la convenzione europea per la protezione degli animali da macello, denominata in appresso «la Convenzione», è stata elaborata in seno al Consiglio d'Europa con l'intento di proteggere tali animali; che, a norma del suo articolo 20, sono ammessi alla firma della convenzione stessa gli Stati membri del Consiglio d'Europa, nonché la Comunità economica europea;

considerando che le disposizioni della convenzione sono conformi alle direttive 74/577/CEE, 64/433/CEE e 71/118/CEE; che la convenzione ha nondimeno un campo d'applicazione più vasto;

considerando che le normative nazionali in materia di protezione degli animali da macello hanno un'incidenza sulle condizioni di concorrenza e, pertanto, sul funzionamento del mercato comune dei prodotti agricoli;

considerando che la convenzione disciplina materie che rientrano nell'ambito della politica agraria comune;

considerando che la partecipazione delle Comunità appare quindi opportuna ai fini dell'attuazione degli obiettivi comunitari,

DECIDE:

Articolo 1

La convenzione europea per la protezione degli animali da macello è approvata a nome della Comunità economica europea.

Il testo della convenzione è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio provvede al deposito dello strumento di approvazione, conformemente all'articolo 20 della convenzione. Il segretariato generale del Consiglio farà pubblicare la data di entrata in vigore della convenzione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 316 del 26. 11. 1974, pag. 10.
(2) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64.
(3) GU n. L 339 del 2. 12. 1986, pag. 26.
(4) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23.
(5) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.